

## Norme & Tributi Giustizia e sentenze

# Errori medici, sentenza nulla se la Ctu non è collegiale

### Risarcimento/1

Gli effetti della violazione della norma introdotta dalla legge 24/2017

Previsto il ricorso all'accertamento tecnico prima di aprire il giudizio

Maurizio Hazan  
Giovanni Paolo Travaglino

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, se la consulenza tecnica sulla cui base il giudice fonda la propria decisione viola il principio di collegialità disposto dall'articolo 15 della legge 24/2017, la sentenza è nulla.

Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 15594 dell'11 giugno 2025, affermando che questa nullità, derivante dalla «inosservanza di norma processuale inderogabile», travolge la decisione anche nel particolare caso in cui un accertamento tecnico preventivo sia stato svolto prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017 (quando il principio di collegialità non era ancora in vigore) e poi posto alla base di una sentenza resa all'esito di un giudizio promosso successivamente.

La legge 24/2017 ha previsto (all'articolo 8) che chi voglia agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria deve, come condizione di procedibilità della domanda, prima proporre un ricorso per ac-

certamento tecnico preventivo (in alternativa alla domanda di mediazione), a seguito del quale il tribunale nomina un collegio peritale che esamina il caso e deposita una relazione tecnica. Quest'ultima dovrebbe anzitutto favorire la composizione bonaria della lite, in un'ottica di deflazione del contenzioso.

Ma nel caso in cui non si componga la lite, la consulenza dovrebbe fungere da ausilio al giudice per decidere il successivo giudizio di merito (laddove incardinato): in concreto, la relazione medico-legale finisce molto spesso per influenzare la decisione della controversia.

Vista la centralità dell'accertamento tecnico nelle cause di responsabilità sanitaria, la legge lo disciplina in modo dettagliato.

Per un verso (con l'articolo 15), prevedendo che il giudice debba (imperativamente) nominare un collegio, composto da un medico legale e da (almeno) uno specialista di branca; per altro verso (all'articolo 8), imponendo a tutte le parti di partecipare al procedimento di consulenza tecnica preventiva e prevedendo l'obbligo per le compagnie assicurative di formulare in questa sede un'offerta di risarcimento o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

La Cassazione, per spiegare la ratio di questa disciplina, riprende la sentenza 102 del 20 maggio 2021 della Corte costituzionale, che ha affermato che «nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delica-

tezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle *leges artis*».

Di qui l'esigenza di coniugare l'expertise medico-legale con la preparazione specialistica e le conoscenze pratiche di professionisti incaricati.

Per questa ragione, secondo la Cassazione, deve intendersi superato quell'«orientamento, pure assai diffuso in dottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito», secondo il quale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, il giudice rimarrebbe libero, nella sua piena discrezionalità valutativa, di fondare il proprio giudizio su una consulenza espletata dal solo medico legale (anche se valutata comunque sufficiente ed esaustiva): la sentenza resa sulla base di una Ctu non collegiale sarà sempre e comunque nulla.

Rimane da chiedersi se un accertamento tecnico preventivo disposto senza incaricare un collegio, possa o meno integrare ugualmente la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 24/2017.

Ragioni di buon senso e sistematiche potrebbero deporre per la soluzione affermativa, non rispondendo a esigenze di giustizia far ricadere sul ricorrente le conseguenze di una mancanza giudiziale. Ma l'eventuale procedibilità della domanda di merito non sanerebbe il vizio della consulenza, che dovrebbe comunque esser rinnovata durante il giudizio nel rispetto della collegialità imposta dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### PIÙ DONNE TRA I MAGISTRATI

Nel 2024 le donne magistrato sono il 57% del totale, quindi in numero maggiore rispetto agli uomini. Il rapporto è in crescita sul 2022, quando le donne

erano il 55% del totale. Il dato è contenuto nel Bilancio di genere del ministero della Giustizia, che precisa che le donne ricoprono il 61% degli incarichi dirigenziali di seconda fascia.

### I principi

#### L'accertamento negativo

A chiusura dell'accertamento tecnico preventivo, la parte che vuole chiedere l'accertamento negativo della sua responsabilità può agire in giudizio. In questo caso l'Atp entra a fare parte del materiale probatorio che può fondare il convincimento del giudice

#### I requisiti

Perché l'azione di accertamento negativo sia ammissibile occorre che sia sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere l'accertamento stesso. L'interesse non può essere solo quello dell'attore a ottenere il rimborso delle spese di Atp

## Bocciato il ricorso avviato per recuperare le spese della fase stragiudiziale

### Risarcimento/2

Non c'è interesse ad agire se si chiede solo il rimborso dei costi legali e dei periti

Il professionista, la cui responsabilità sanitaria, a seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Atp), sia stata esclusa, non può avviare un giudizio di accertamento negativo della responsabilità solo per ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase di Atp, considerata stragiudiziale. Manca, infatti, l'interesse ad agire in base all'articolo 100 del Codice di procedura civile.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza 13385 del 20 maggio 2025, ha respinto il ricorso di un odontoiatra il quale, dopo una procedura di Atp a lui favorevole, ha cercato di ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali. Ma la sua richiesta è stata respinta in appello e

anche dalla Cassazione.

La Suprema corte ha ricordato che l'Atp previsto dall'articolo 696-bis del Codice di procedura civile (che è condizione di procedibilità per le cause di responsabilità sanitaria) non può tecnicamente qualificarsi come un giudizio. Per questo, le spese sostenute per partecipare al procedimento fanno parte delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e non possono essere oggetto di liquidazione come spese di soccombenza (in base all'articolo 91 del Codice di rito).

Ciò non significa che non possano costituire oggetto di richiesta di rimborso nell'ambito di un giudizio di merito promosso successivamente all'Atp. Ma tale giudizio - precisa la Cassazione - non dovrebbe avere ad oggetto soltanto la rifusione delle spese di assi-

È possibile far valere il danno subito quando l'attribuzione della responsabilità è ancora controversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stenza e difesa sostenute durante la consulenza tecnica, dal momento che un'azione di questo tipo sarebbe inammissibile in quanto non sorretta da un sufficiente interesse ad agire.

La Cassazione spiega che le spese stragiudiziali sopportate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, dato che non sono assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono una voce di danno emergente per chi le sostiene per difendersi; è possibile quindi agire in giudizio per chiederne il rimborso, se l'altra parte insiste nel cercare di avere il risarcimento del danno. In questo giudizio, la consulenza sarebbe un elemento di prova, soggetto al libero apprezzamento del giudice.

Ma il caso arrivato in Cassazione è differente. Già la sentenza d'appello aveva infatti sostenuto come l'azione di accertamento negativo svolta dall'odontoiatra non fosse sorretta da alcun interesse attuale a chiarire una situazione controversa, posto che il paziente convenuto, che pure aveva promosso l'Atp, non aveva svolto alcuna eccezione di responsabilità in corso di giudizio, tenendo sul punto un atteggiamento processuale inerte. Il che lasciava emergere come l'unica ragione che fondava l'iniziativa dell'odontoiatra fosse non quella di ristabilire la verità di fatti (peraltro non più controversi) ma proprio quella di ottenere il rimborso delle spese sopportate in Atp.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, chiarendo che «sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento»; tuttavia «l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento» in base all'articolo 100 del Codice di procedura civile. Interesse che non può «coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la rifusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale».

—M.H.

—G.Tra.

## Corporate venture capital, in Italia serve un cambio di passo

### Investimenti in startup

Nel 2024 solo 15 round di investimento, ma cresce l'interesse delle aziende

Marta Casadei

Una presenza consolidata negli Stati Uniti, dove nel 2024 si sono registrati 2.883 round con la partecipazione di investitori corporate, per un valore di oltre 108 miliardi di dollari. Un vettore di crescita in Europa dove, sempre lo scorso anno, i corporate venture capital hanno partecipato al 20% dei round, che rappresentano il 47% degli investimenti, per un totale di 28 miliardi di dollari nel 2024. Infine, una presenza ancora marginale in Italia dove nel 2024 la partecipazione dei Cvc è stata limitata a 15 round, per una raccolta piuttosto scarsa (69 milioni di euro), soprattutto se raffrontata ai 228 milioni di euro del 2023. Anche in quel caso, però, al netto di alcune operazioni "anomale" che avevano contribuito in modo significativo in termini di valore, la quota dei Cvc sul sistema del venture capital italiano si era attestata intorno al 5% in valore e tra il 4 e il 6% per numero di deal.

A tracciare il quadro è il «Rapporto sul corporate venture capital in Italia» - realizzato da Italian Tech Alliance in partnership con Growth Capital, Rucellai & Raffaelli e Sovereign - che verrà presentato oggi a Milano al Luiss Hub for makers and students.

«Il corporate venture capital rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il legame tra

grandi corporate e innovazione, ma in Italia siamo ancora solo all'inizio di un percorso. I dati mostrano segnali positivi, ma servono maggiore consapevolezza, strutture dedicate e un cambio di mentalità per trasformare il Cvc in un motore stabile di crescita e competitività - ha detto Davide Turco, presidente di Italian Tech Alliance - Il Cvc, se ben strutturato, può diventare uno strumento fondamentale per intercettare nuove tecnologie, attrarre talenti e generare innovazione di lungo periodo.

Questo studio vuole essere un punto di partenza per favorire la crescita di una cultura del Cvc anche in Italia, valorizzando le esperienze già in atto e favorendo la nascita di nuovi modelli, perché un ecosistema dell'innovazione solido passa anche da un ruolo più

attivo e strutturato delle corporate nel sostenere le start up più promettenti del nostro Paese».

Il report traccia una mappa degli investimenti dei corporate venture capital italiani sia in termini geografici (in quasi sei casi su 10 il finanziamento va a start up estere, che assorbono l'80% degli investimenti) sia di settore: Smart City, FinTech, Life Sciences, Education & Hr sono gli ambiti di investimento privilegiati, in linea con i settori di business delle aziende che li fanno. L'obiettivo primario, infatti, è acquisire tecnologie funzionali alla crescita aziendale. Sono prevalenti approcci di investimento diretti tramite strutture non regolamentate, spesso organizzate come veicoli evergreen, modelli ibridi che combinano investimenti diretti e indiretti oppure la partecipazione a fondi multi-corporate. La sfida è un cambio di passo culturale che trasformi il Cvc da semplice strumento tattico in leva strategica per innovare e trasformare l'industria italiana. «L'attenzione delle imprese italiane per il corporate venture capital è in crescita, perché rappresenta anche una via di accesso, relativamente a basso costo, a ecosistemi dell'innovazione ai quali altrimenti le nostre imprese non accedrebbero - ha spiegato Enrico Sisti, avvocato e partner di Rucellai & Raffaelli -. È anche qualcosa che ha una sua eco nella storia industriale italiana: Arm, oggetto della più grande Ipo del 2023, nasce da una iniziativa di corporate venture capital fatta negli Anni 80 da Olivetti. Due cose sono però fondamentali: l'emergere di prassi di mercato che facilitino i followers e l'allineamento di interessi con i co-investitori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

160°  
ANNIVERSARIO

Il Sole  
**24 ORE**

# THINK BIGGER. READ GLOBAL.



Now you can read online Il Sole 24 Ore in its English version

Adesso puoi leggere online Il Sole 24 Ore in versione inglese



Abbonati ora.

